

Sentenza n. 3370/2016 pubbl. il 16/12/2016
RG n.

R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

I Il dott. NAMANI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 maggio 2016

da
elettivamente domiciliata in Milano, , presso lo
studio dell'Avv. , che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
, per procura in calce al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro
s.r.l., s.r.l.,
s.r.l., s.r.l., in persona del loro rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore* tutti elettivamente domiciliati in Milano,
presso lo studio dell'Avv. , che li rappresenta e difende, unitamente
all'Avv. e all'Avv. , per procura congiunta alla memoria
di costituzione;

convenuti

OGGETTO: licenziamento individuale
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER LA RICORRENTE

1) in via principale, accertata l'esistenza di un unico centro di imputazione degli interessi in capo alle resistenti e/o la contitolarità delle stesse, o di alcune di esse, in merito al rapporto di lavoro intercorso con la Sig.ra , dichiarare l'illegittimità e/o l'annullabilità e/o l'inesistenza del licenziamento irrogato per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e/o per la mancanza adozione del provvedimento espulsivo da parte di tutte le Società resistenti e condannarle, se del caso in solido, alla reintegrazione della lavoratrice prevista dall'art. 18, quarto comma, S.L. e al pagamento, se del caso in solido, in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e fino



Sentenza n. 3370/2016 pubbl. il 16/12/2016
RG n.

all'effettiva reintegrazione, in misura non superiore alle 12 mensilità sulla base del tallone mensile di € 3.022,00 (o quello diverso ritenuto di giustizia);

2) in subordine, dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Sig.ra anche per violazione dell'obbligo di *repechage* e/o dei criteri di scelta, e condannare le resistenti, se del caso in solido, ai sensi dell'art. 18, quinto comma, S.L. al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura non inferiore alle 12 mensilità e non superiore alle 24, sulla base del tallone mensile di € 3.022,00 (o quello diverso ritenuto di giustizia), che si chiede venga individuata nel suo massimo in virtù delle circostanze dedotte in atti e dei parametri indicati dalla norma;

3) in ulteriore subordine, dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Sig.ra per la mancata adozione della procedura prevista dall'art. 7 L. 604/66 e condannare le resistenti, se del caso in solido, ai sensi dell'art. 18, sesto comma, S.L. al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura non inferiore alle 6 mensilità e non superiore alle 12 mensilità sulla base del tallone mensile di € 3.022,00 (o quello diverso ritenuto di giustizia), che si chiede venga individuata nel suo massimo in virtù delle circostanze dedotte in atti e dei parametri indicati dalla norma.

4) in estremo subordine, dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Sig.ra dalla S.r.l. e per l'effetto condannare quest'ultima, ex L. 604/66 e 108/90 e successive modifiche, alla riassunzione della ricorrente o, in alternativa, al pagamento di una indennità di importo compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita pari ad € 3.022,00 (o quello diverso ritenuto di giustizia) che si ritiene debba essere individuata nella misura massima per le ragioni espresse in atti.

5) con interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze.

PER LE CONVENUTE:

1) in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avverso ricorso per inefficacia dell'impugnazione del licenziamento per essere stato lo stesso depositato dopo il decorso del termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, co. 2, L. n. 604/1966;

2) nel merito rigettare, comunque, integralmente il ricorso per tutte le ragioni superiormente illustrate;

3) condannare la ricorrente, in ragione della soccombenza, alla refusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CA di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18 maggio 2016, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di S.r.l. S.r.l., S.r.l. e S.r.l.



Sentenza n. 3370/2016 pubbl. il 16/12/2016
RG n.

Rilevava la ricorrente che la società formalmente sua datrice di lavoro, s.r.l., svolgeva attività di concessionaria per la raccolta di pubblicità in favore delle riviste edite dal gruppo del quale facevano parte anche le altre convenute, ciascuna facente capo ad un'attività diversa.

era stata assunta da s.r.l. a partire dal 24 settembre 2002, dapprima con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e poi, dal 6 luglio 2004 con un contratto a tempo indeterminato a tempo parziale, con inquadramento al primo livello C.C.N.L. terziario (docc. 1 e 2 fasc. ric.).

Il rapporto di lavoro della ricorrente si era svolto in maniera estremamente soddisfacente tanto che, nel marzo 2007, era stata posta a capo dell'Area pianificazione, controllo e analisi mercato (doc. 7 fasc. ric.).

Tuttavia il 4 agosto 2015, amministratore unico di tutte le convenute, ad eccezione di s.r.l. (ma di cui lo era stato fino al 29 aprile 2015) aveva comunicato la necessità di una riorganizzazione.

Il 28 agosto 2015 la ricorrente aveva ricevuto una raccomandata con la comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha scritto al "momento di grande difficoltà", alla "crisi economica" ed alla conseguente soppressione del posto di lavoro della ricorrente.

aveva impugnato il licenziamento ritenendo che le innumerevoli mansioni da lei svolte non fossero per nulla state soppresse.

La ricorrente riteneva che vi fosse una sostanziale unicità e la parte datoriale, comprensiva di tutte quattro le società convenute, e l'illiceità del proprio licenziamento.

Si costituivano s.r.l., s.r.l., s.r.l. e s.r.l. chiedendo il rigetto del

ricorso.

Le società convenute, in particolare, rilevavano l'inefficacia dell'impugnazione per essere stato ricorso depositato dopo il decorso del termine di 180 giorni dall'impugnativa storia giudiziaria del licenziamento, visto che il presente ricorso era stato preceduto da un giudizio *ex lege Fornero*, dichiarato inammissibile con ordinanza non opposta del 3 maggio 2015.

Le società ritenevano la insussistenza di un unico centro di imputazione di interessi e ritenevano incontestabile il recesso datoriale sulla base della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'unica società datrice, s.r.l.

Risultato vano il tentativo di conciliazione, il Tribunale ammetteva ed escuteva la prova orale. All'udienza del 16 dicembre 2016, pertanto, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va affrontata innanzitutto la eccezione preliminare, ribadita in sede di discussione.



Sentenza n. 3370/2016 pubbl. il 16/12/2016
RG n.

Le società convenute hanno eccepito la *decadenza ex art. 32 della L. 4 novembre 2010 n. 183*, per essere stato il ricorso *ex art. 414 c.p.c.* depositato (in data 18 maggio 2016) *oltre il decorso del termine di 180 giorni* dalla impugnativa stragiudiziale del licenziamento di _____, avvenuta quest'ultima in data 23 settembre 2015 (doc. 12 fasc. ric.).

L'eccezione sarebbe fondata se non fosse che _____ ha depositato il 9 marzo 2016 (e quindi *nei termini* di cui al citato art. 32) un ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48. L. 92/2012 (*legge Fornero*: doc. a fasc. ric.), concluso con ordinanza in rito in data 3 maggio 2016 (inammissibilità).

Sul punto, pur nella diversità di vedute dei giudici di merito che contraddistingue la soluzione del problema, pare necessario richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale che afferma che quando la domanda sia proposta entro i termini dinanzi al giudice competente, ma con rito ritenuto errato, e la domanda venga poi *riproposta* con il rito appropriato, l'impedimento alla decadenza *si verifica*, poiché la decadenza può essere impedita dal «*compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto*», *ex art. 2966 c.c.*

Si deve infatti aggiungere che la dichiarazione di *improponibilità* resa dal primo giudice non presuppone certo una valutazione di non ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata (l'art. 18 S.L.) e non si risolve in un rigetto della domanda di tutela reintegratoria.

L'eccezione delle parti convenute va quindi disattesa.

2. Nel merito, _____ chiede innanzitutto l'accertamento dell'esistenza di un *unico centro di imputazione degli interessi* in capo alle quattro società convenute:
s.r.l., _____ s.r.l., _____ s.r.l. e _____ s.r.l.

Come è noto, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per se solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della c.d. tutela reale del lavoratore licenziato, come qui richiesto da _____ - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della



prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori; trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass., sez. lav., 15 maggio 2006, n. 11107)

Chi svolge tale domanda, quindi, deve provare non solo l'identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive e l'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente (così App. Milano, 9 febbraio 2004, in *Riv. critica dir. lav.*, 2004, 63).

3. La tesi di parte ricorrente consiste nell'affermare che le tutte le società convenute fanno parte di un *unico gruppo societario ed editoriale*:

s.r.l. è la società che provvede alla realizzazione dei prodotti editoriali,
s.r.l. è la società che provvede in esclusiva alla raccolta di pubblicità;
s.r.l. e _____ s.r.l. sono società
che erogano servizi - amministrativi la prima, tecnici la seconda - in favore delle altre due.

Le società convenute riferiscono invece di avere ad oggetto *attività autonome che non trovano sovrapposizione nelle attività delle altre del gruppo*, perfettamente coincidenti con *fasi distinte* del complesso processo tecnico-produttivo, per cui non si sarebbe di fronte a strutture produttive indistinte.

Tuttavia, _____ sostiene e dimostra *per tabulas* che a.u. di _____ s.r.l. è figlio di _____ e subentrato al padre a far tempo dal 29 aprile 2015.

Riferisce che le quote di proprietà di _____ s.r.l. sono interamente possedute da _____ s.r.l. (doc. 25 fasc. ric.) la quale si occupa della pubblicazione e della vendita di "*riviste, giornali, volumi ... con ogni inerente attività culturale, pubblicitaria e propagandistica*".

A.u. di _____ s.r.l. è _____ s.r.l. (doc. 26 fasc. ric.) è partecipata al 97,89% dalla _____ s.r.l., mentre il restante 2,11% è di proprietà del Sig. _____ s.r.l. è interamente di proprietà (doc. 27 fasc. ric.) di _____ che ne è anche Amministratore Unico.

_____ s.r.l. vede quale Socio Unico la _____ s.r.l. e a.u. _____ ed ha per oggetto "*la gestione ... di centri prova per collaudi e analisi tecniche su ... autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni*" e inoltre si occupa di "*noleggjo e locazioni di beni mobili*" (doc. 28 fasc. ric.). Tutte le Società hanno la propria sede legale in _____ e sono riconducibili, sotto il profilo degli assetti proprietari, a _____ Che _____ sia il vero dominus di *tutte* le società è cosa che non pare potere essere smentita, visto anche il comportamento processuale dell'amministratore, che ha



costantemente risposto in nome e per conto di tutte le società, anche di quella formalmente gestita dal figlio

D'altronde, la cosa risulta palese anche ai testimoni d'impronta più "aziendalista" (cfr. teste _____ *"La gestione delle società del gruppo avviene in modo unitario sotto il controllo del signor _____", v. § successivo).*

4. Al fine di meglio chiarire la questione dell'unico centro di imputazione di interessi, il Tribunale ha assunto la prova orale.

Il teste _____, già dipendente di _____ s.r.l. dal 1986 fino circa al 1990, successivamente dipendente di _____ s.r.l. senza soluzione di continuità fino al giugno 1998, poi collaboratore di _____

_____ s.r.l. dal 1998, fino al 30 aprile 2016, ha riferito: *"Da questa data [30 aprile 2016] in avanti non collaboro più con alcuna delle società convenute. Non ho promosso cause nei confronti di queste società.*

Io lavoravo presso la sede del gruppo in _____ e poi nella nuova sede di _____. La mia presenza presso quelle sedi era abbastanza assidua, sia la mattina, sia al pomeriggio.

L'attività di marketing era svolta presso _____ s.r.l.; le iniziative speciali erano sporadiche. L'attività di marketing era svolta solo nell'interesse di _____ s.r.l., la casa editrice, perché le altre società non avevano interesse ad attività di marketing.

Il signor _____ era il responsabile del servizio vendite di _____ s.r.l.

Conosco il signor _____ che era il direttore dell'ufficio grafici e produzione. Mi risulta che si occupasse di produzione solo per la casa editrice, _____ s.r.l. Non mi risulta che facesse attività di produzione per le altre società.

Conosco il signor _____: era il direttore dei sistemi informativi del gruppo. Costui era assunto e collocato presso _____ s.r.l.; l'ufficio si poneva come service nei confronti delle altre società del gruppo.

A me risulta che la ricorrente avesse rapporti soprattutto con la casa editrice, _____ s.r.l.; per il _____ non c'era motivo che avesse dei contatti; nei confronti di _____ s.r.l., mi risulta che passasse i contratti che giornalmente affluivano alla _____ s.r.l.

L'attività delle singole società era autonoma e i lavoratori assunti presso le stesse lavoravano nell'ambito e nell'interesse delle singole società.

Conosco i signori _____ e _____; fino al termine del rapporto di lavoro della ricorrente, il legale rappresentante di tutte le società era il signor _____"

Il testimone _____, ha riferito: *"Ho lavorato in passato per la società _____ s.r.l., dal settembre 1999 fino al 30 aprile 2015. Sono stato licenziato dalla società; ho impugnato il licenziamento e poi ho chiuso la lite con una conciliazione giudiziale.*

Sono passato da impiegato normale, a responsabile marketing e, in seguito, direttore vendite.



Mi occupavo dell'attività di marketing sia per la società datrice, s.r.l., sia anche per il gruppo principalmente mi occupavo di quest'attività per la società editrice, s.r.l., perché la parte della raccolta pubblicitaria aveva una evidente influenza sulla parte editoriale.

La mia attività non riguardava le altre società del gruppo.

Conosco il signor il quale si occupava e credo si occupi tuttora della produzione. Il mio lavoro era in stretto contatto con quello del signor , perché egli trattava tutti i materiali pubblicitari che dovevano andare in stampa sulle riviste della società editrice.

era il responsabile dell'informatica e si occupava delle questioni informatiche anche per s.r.l. Non so dire se la gestione di servizi informatici fosse costituita presso s.r.l.

Le società erano tutte nello stesso palazzo. Al piano terra c'era s.r.l., l'ufficio del personale; al primo piano c'erano le redazioni della casa editrice e l'ufficio della produzione e l'amministrazione (s.r.l.); al secondo piano c'era ancora la redazione e l'ufficio di presidenza.

La era in uno stabile adiacente;

I lavoratori si distinguevano per ruolo, ma non per la società: quando s.r.l. aveva necessità di risolvere una questione amministrativa andava in amministrazione; quando doveva risolvere un problema di produzione andava in produzione; la stessa cosa per l'informatica.

La ricorrente interagiva quotidianamente con i responsabili delle principali funzioni del gruppo . Il signor era in costante contatto con la signora per risolvere questioni legate ai software; l'amministrazione era in contatto costante con la ricorrente per la questione della contrattazione e fatturazione degli inserzionisti; la signora interagiva con la produzione per la utilizzazione degli spazi pubblicitari da prenotare sulle riviste; interagiva con l'ufficio del personale con riguardo alle sue questioni.

La signora , nel corso del mio ultimo periodo (circa un anno) presso s.r.l., si occupava della gestione degli abbonamenti gratuiti richiesti da tutto il gruppo. Fino al 2015, sicuramente tutte le questioni principali venivano decise dal signor

Il testimone attualmente dipendente della società convenuta S.R.L. dal 1998. Con mansioni di direttore dei sistemi informativi, ha riferito: "Tutte le società convenute sono presso la stessa sede sita in "

a
Io mi occupo di informatica, di processi e di organizzazione tecnologica. Vi è un contratto di servizio per cui la mia società eroga alle società del gruppo i servizi tecnologici. Non so dire se il contratto di cui ho detto è stato stipulato per iscritto.

Per quello che ne so, il signor era il capo delle vendite. Se tali attività di vendita comportassero anche attività di marketing è una cosa che posso dedurre ma che non so con sicurezza.

era dipendente della società S.R.L.



S.R.L. è la concessionaria della pubblicità di la
sua attività è quella di promuovere e vendere le attività pubblicitarie sulle testate
dell'altra società. S.R.L.

è tuttora il direttore della produzione. Si tratta di un dipendente della
S.R.L. ed ha la responsabilità della produzione delle riviste
della società. L'attività di produzione è attinente al mercato dell'editoria che è propria
della società S.R.L.

Anche se condividevamo lo stesso stabile, anche presso la precedente sede, la divisione
del personale delle società era delineata. Ogni dipendente di ciascuna società del
gruppo rispondeva esclusivamente alla propria datrice diretta. Anche se il centralino
era unico per la società, le diverse chiamate facevano capo ciascuno alla società di
riferimento. I gruppi di risposta, per esempio, in caso di chiamata di una singola
società, erano tenuti a rimanere nell'ambito di quella medesima società.

Per fare un altro esempio, le stampanti di S.R.L. erano localizzate negli uffici
della S.R.L. e non venivano utilizzate da dipendenti di altra società.

Per un ordine pratico, tutti i dipendenti di tutte le società del gruppo hanno, dopo la
chiocciola, la dizione "edisport.it", pur essendo dichiarati tutti i domini ("comedi.it"
esiste come dominio, ma non è utilizzato nell'uso corrente).

La gestione delle società del gruppo avviene in modo unitario sotto il controllo del
signor

, ormai da qualche anno, ha assunto delle cariche in azienda: nello
specifico credo proprio in S.R.L.

Ho avuto a che fare con la signora

L'attività della società S.R.L. prevedeva frequenti contatti con la mia società
perché S.R.L. eroga servizi specifici per la attività di

S.R.L. Tutto ciò accadeva anche per le altre società del gruppo."

5. Le stesse convenute riferiscono che in un contesto di tal natura è necessaria una
integrazione tra le singole fasi dell'unico processo produttivo (memoria, p. 9) ma, si
chiosa, questo di per sé non consente di configurare un unico centro di imputazione per i
rapporti di lavoro intercorrenti con le varie società del gruppo.

Dalle prove testimoniali risulta con chiarezza quanto segue:

- "La gestione delle società del gruppo avviene in modo unitario sotto il controllo del
signor ()" (teste);

- "L'attività della società S.R.L. prevedeva frequenti contatti con la mia
società perché S.R.L. eroga servizi specifici per la attività di

S.R.L. Tutto ciò accadeva anche per le altre società del gruppo." (teste

);
- la disciplina dei rapporti fra le singole società del gruppo dovrebbe essere disciplinata
da contratti di servizio (teste), di cui però non consta alcuna prova scritta;

- i rapporti della ricorrente, di fatto, ricorrevano con tutte le altre società del gruppo: "A
me risulta che la ricorrente avesse rapporti soprattutto con la casa editrice,

Sentenza n. 3370/2016 pubbl. il 16/12/2016
RG n.

s.r.l.; per il non c'era motivo che avesse dei contatti;
nei confronti di s.r.l., mi risulta che passasse i contratti che
giornalmente affluivano alla s.r.l." (teste);

- dunque, "I lavoratori si distinguevano per ruolo, ma non per la società: quando
s.r.l. aveva necessità di risolvere una questione amministrativa andava in
amministrazione; quando doveva risolvere un problema di produzione andava in
produzione; la stessa cosa per l'informatica. La ricorrente interagiva quotidianamente
con i responsabili delle principali funzioni del gruppo " (teste).

Sebbene taluno fra i testimoni tenti di ricondurre ad un fisiologico ed ordinario rapporto
fra varie società del gruppo il fatto che stampanti e telefoni avessero proprietà distinte,
ciò che invece risulta chiaro (ed anche plausibile in virtù dell'atteggiamento fortemente
dirigista imposto al gruppo da) è che vi fosse una sostanziale
promiscuità di utilizzo della forza lavoro, mediata dal fragile espediente di vari contratti
di servizio di cui però le stesse convenute non sono in grado di fornire prova
documentale e quindi definitiva.

Che l'attività della ricorrente fosse amplissima e diretta a soddisfare tutte le società del
gruppo è cosa che ha un significativo avallo documentale nella e.mail del 13 aprile 2015
(doc. 22 fasc. ric.), a firma di in cui si riferisce che le funzioni di
segreteria (dettagliatamente ivi indicate) devono "garantire i tempi e la fluidità di lavoro
ad altri reparti del gruppo come l'Amministrazione, le Redazioni e la Produzione".

Dal doc. 20 fasc. ric. si evince l'attività svolta da da febbraio a luglio
2015, su incarico di di , per la creazione e la
gestione di un nuovo sistema di posta elettronica riferibile a tutte le Società e i
dipendenti del Gruppo.

Dal doc. 21 fasc. ric. risulta un rapporto fra e una dipendente di
circa la modifica delle provvigioni

per gli agenti;

Il doc. 23 fasc. ric. consiste in una comunicazione tra '
(facente capo a) e (di)
) in merito ad una fornitura di riviste (di)
che necessita di un pony express.

Dunque, usando le parole del testimone "La ricorrente interagiva
quotidianamente con i responsabili delle principali funzioni del gruppo Il
signor era in costante contatto con la signora per risolvere questioni legate ai
software; l'amministrazione era in contatto costante con la ricorrente per la questione
della contrattazione e fatturazione degli inserzionisti; la signora interagiva con la
produzione per la utilizzazione degli spazi pubblicitari da prenotare sulle riviste;
interagiva con l'ufficio del personale con riguardo alle sue questioni."

Tutto ciò è più che comprensibile in un ambito imprenditoriale gestito da un unico
soggetto () che riveste incarichi di vertice (formali o informali) in tutte le
società del gruppo e che quindi può pretendere prestazioni di uno qualsiasi dei suoi
dipendenti senza curarsi della formale appartenenza di questo all'una o all'altra società.



Né ad alcun dipendente sarebbe mai venuta l'idea di opporre la propria estraneità alla mansione richiesta, in forza di contratti di servizio, mai prodotti poiché, di fatto, completamente inutili alla vita produttiva del gruppo.

Ricorre, quindi, l'unicità del centro di imputazione di interessi del rapporto di lavoro della ricorrente.

6. ... come detto, viene licenziata il 26 agosto 2015 per giustificato motivo oggettivo (doc. 15 fasc. ric.), poiché *“la società [..... s.r.l.] sta vivendo un momento di grande difficoltà, in conseguenza della crisi economica generale e settoriale, cui corrisponde purtroppo una continua diminuzione di fatturato”*.

..... s.r.l., pertanto, afferma di avere soppresso il posto di lavoro della ricorrente. Non può sicuramente essere negato che sia la società formalmente indicata come datrice (..... s.r.l.), sia tutte le altre società del gruppo stiano attraversando una crisi strutturale che investe il settore dell'editoria.

Le convenute dimostrano in maniera non contestabile una crisi che le ha costrette alternativamente a far ricorso la cassa integrazione, alla solidarietà per i dipendenti giornalisti, a licenziamenti collettivi per far fronte alla necessità di un intervento di riduzione dei costi.

7. Va rilevato, tuttavia, che è possibile procedere al licenziamento solo se il dipendente non può essere impiegato in altro modo (Cass. 17 novembre 2010, n. 23222; Cass. 26 marzo 2010, n. 7381).

Pertanto il datore di lavoro deve *verificare la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale* (c.d. obbligo di *repêchage*), con riguardo all'intera struttura aziendale e non solo alla sede presso la quale il lavoratore era impiegato (Cass. 2 ottobre 2006, n. 21282). Tale verifica in via eccezionale può estendersi anche alle *altre società dello stesso gruppo*, ma solo qualora le relazioni all'interno di detto gruppo siano tali da dar vita ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici, come nel caso di specie (Cass. 16 gennaio 2014, n. 798; Cass. 16 maggio 2003, n. 7717).

In pratica l'azienda deve dimostrare che:

- al momento del licenziamento, non vi era possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle svolte fino ad allora e di evitare, quindi, la risoluzione del rapporto (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3040);

- i residui posti di lavoro cui poter adibire il lavoratore licenziato erano, al tempo del recesso, stabilmente occupati;

- dopo il licenziamento, e per un congruo periodo (6 mesi: art. 15 L. 264/49), non è stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3040; Cass. 29 marzo 1999, n. 3030).

....., vista la risalenza del suo rapporto e la vastità delle mansioni che aveva ricoperto anche nel recente passato, riferisce nel proprio ricorso (pp. 32 e seg.) che avrebbe potuto essere occupata anche in attività di segreteria, di *back office*.



Riferisce che avrebbe potuto essere utilizzate all'interno dell'ufficio amministrativo, presso s.r.l., che, come si è accertato, si occupa della contabilità di s.r.l. e di quella della sua rete di agenti di vendita.

testate di tutta l'attività burocratica relativa ad esse.
Le società convenute riferiscono, in modo assai generico, che tutte le società erano state interessate dalla riduzione del personale, per tentare di impedire la decozione delle società del gruppo.

Nulla riferiscono, però, in relazione alle singole posizioni indicate dalla ricorrente. Ciò senza contare che, dal 25 giugno 2015, la disciplina della modifica delle mansioni è stata radicalmente cambiata (art. 2103 c.c.; art. 3 D.Lgs. 81/2015), ed è stata superata la nozione di "equivalenza" delle mansioni, per cui il lavoratore può essere adibito ad altre mansioni purchè riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte oppure corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, con aggravamento dell'onere della prova in tema di *repêchage*.

La disciplina applicabile al licenziamento della ricorrente è, quindi, quella relativa alle "altre ipotesi" in cui si accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo, per cui il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma (dell'art. 18 S.L.); con il che va dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, con la condanna del GRUPPO datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che può essere determinata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari questa ad € 3022,00 lordi).

8. Alla soccombenza delle convenute seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a loro carico solidale e in favore di in complessivi € 4500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali (IVA, CPA e spese generali) previsti ai sensi di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accertata l'esistenza di un unico centro di imputazione degli interessi in capo alle resistenti con riferimento al rapporto di lavoro di
- 2) dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato alla , per violazione dell'obbligo di *repechage* e condanna le resistenti in solido ai sensi dell'art. 18, quinto comma, S.L. al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura di 12 mensilità, sulla base del tallone mensile di € 3.022,00;
- 3) condanna le parti soccombenti s.r.l. e s.r.l. alla rifusione in s.r.l.,



Sentenza n. 3370/2016 pubbl. il 16/12/2016
RG n. . .

solido delle spese processuali a vantaggio di liquidate in complessivi
€ 4500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
Così deciso il 16 dicembre 2016.

Il giudice

Dott.

